



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 15/CSAT del 22 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 18 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella.

Ricorso della società U.S.GESUALDO 1927 avverso C.U. 37 del 31.10.2019 – gara Gesualdo / Cimitile del 26.10.2019 – Campionato di Promozione – girone C

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. La società ASD U.S. Gesualdo ricorreva in via d'urgenza avverso il provvedimento del G.S.T. pubblicato sul C.U. n.37 del 31.10.2019 con il quale il G.S.T. ha irrogato a carico della società reclamante la sanzione pecuniaria di euro 600,00 con obbligo di disputa a porte chiuse della prossima gara interna, inoltre il G.S.T. squalificava per sei giornate il calciatore Bellofatto Denis e per cinque gare i calciatori Claudio Cristian e Starita Ernesto ed infine inibiva il sig. Maurizio Bianco fino al 30.01.2020. Alla riunione fissata in via d'urgenza innanzi a questa Corte di Appello compariva il Presidente della società, il quale si riportava al reclamo chiedendo il relativo accoglimento. La Corte Sportiva dichiarava inammissibile la richiesta in via d'urgenza in riferimento alla gara a porte chiuse evidenziando che ai sensi dell'art.74 C.G.S. la richiesta d'urgenza può essere avanzata solo ed esclusivamente alla C.S.A. a livello Nazionale avverso le decisioni del G.S. adottate a livello Nazionale. Nel contempo la Corte rinviava per la trattazione in via ordinaria all'udienza odierna. La Corte letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara accoglie parzialmente il ricorso. Giova preliminarmente evidenziare che il referto arbitrale ed il referto ufficiale di gara redatto dall'A.A.1 godono di efficacia privilegiata ai sensi dell'art.35 comma 1.1 C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati e dei sostenitori della società reclamante in occasione dello svolgimento della gara. Al riguardo appare opportuno ribadire che la predetta norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art.2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria resiste fino a querela di falso. Invero, la descrizione analitica ed approfondita riportata nei referti dal d.d.g. e dall'A.A.1 non viene inficiata dai motivi adottati nel reclamo depositato dalla società. Va però precisato che le sanzioni inflitte dal G.S.T. pubblicate sul C.U. n.37 del 31.10.2019 non appaiono congrue e proporzionali rispetto ai fatti verificatisi in occasione della gara Gesualdo/Cimitile del 26.10.2019 e ciò anche alla luce dei precedenti di questa C.S.A.T. indicati nel reclamo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo; di ridurre la squalifica al dirigente sig. Maurizio Bianco fino al 15.12.2019; ridurre la sanzione dell'ammenda ad euro 300,00 (trecento,00), di ridurre la squalifica a (5) cinque gare per il calciatore Bellofatto Denis, di ridurre la squalifica a (4) quattro giornate di gare ciascuno per i calciatori Olando Cristian e Starita Ernesto; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella.

Ricorso della società ASAD PEGASO avverso C.U.17 D.P. Salerno del 7.11.2019 – gara Atletico Salerno / Asad Pegaso del 3.11.2019 – Campionato provinciale di 3^ categoria Salerno.

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, dall'istruttoria espletata, sentito il rappresentante della società, si rileva che quanto reclamato risulta essere

mera enunciazione di fatti contrari a quanto affermato dal d.d.g. nel suo referto, che è redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio, tale da poter assurgere a fonte di prova privilegiata, così come è disposto nelle norme calcistiche del CGS. Tuttavia pur tenendo conto della veridicità dei fatti accertati dal d.d.g. la sanzione irrogata del primo giudice appare sproporzionata e non adeguata ai fatti verificatisi, pertanto nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità della sanzione che comunque deve osservare sempre l'aspetto afflittivo si ritiene di rideterminarla così come in dispositivo. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo; di ridurre la squalifica del calciatore Frasca Francesco fino al 16.12.2019; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 18.11.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 22 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**